

## STATUTO ENFEA SALUTE

### ART. 1 - COSTITUZIONE

Il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Confapi in sigla ENFEA SALUTE, di seguito nominato "FONDO", è un'associazione non riconosciuta ex art. 36 e ss. del codice civile, costituita a seguito dell'accordo interconfederale del 28 dicembre 2012 sottoscritto tra Confapi e CGIL, CISL, UIL (d'ora in poi "le Parti") e successivi accordi integrativi che opera - esclusivamente ai fini assistenziali- in base al presente Statuto e al Regolamento, nell'ambito di un sistema di mutualità.

Il Fondo ha durata illimitata fatta salva l'ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 17 del presente Statuto.

### ART. 2 - SEDE

Il FONDO ha sede legale in Roma presso Confapi in via della Colonna Antonina, 52.

### ART. 3 – SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori del FONDO la Confederazione della Piccola e Media Industria Privata – Confapi – e le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL e – attraverso le Confederazioni di appartenenza – le Unioni di categoria datoriali del Sistema Confapi e le federazioni di categoria sindacale CGIL, CISL, UIL che, in quanto espressioni delle Parti costitutive del FONDO, siano firmatarie dei CCNL dei diversi settori produttivi che prevedano l'adesione ad Enfea.

### ART. 4 - SCOPI

Lo scopo del FONDO è quello di erogare esclusivamente prestazioni integrative di assistenza sanitaria, socio sanitaria e di prevenzione ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), del D.M. del 27 ottobre 2009 e del D.lgs. del 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.



## ART. 5 - ISCRITTI E DESTINATARI

Al FONDO aderiscono le imprese iscrivendo i lavoratori in servizio il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dalle norme collettive per i lavoratori di aziende produttrici di beni e servizi stipulate dalle Parti, e gli altri soggetti indicati dal presente Statuto.

Possono, altresì, iscriversi al FONDO:

- i lavoratori in servizio presso le Confederazioni che sono soci fondatori del FONDO o presso enti e società dalle suddette costituite, controllate e/o partecipate.
- previo accordo tra le Parti, i nuclei familiari dei lavoratori nonché i titolari e amministratori delle imprese compresi i rispettivi familiari nel rispetto delle normative e dei provvedimenti applicabili.

Possono, altresì, iscriversi al FONDO tutti gli ulteriori soggetti che saranno specificamente individuati e indicati nel Regolamento di cui al successivo art. 8.

L'iscrizione al FONDO si realizza mediante le modalità stabilite nel Regolamento.

La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

- per risoluzione, cessazione o venir meno degli effetti, per qualunque causa, comprese le dimissioni o la scadenza del termine, del rapporto di lavoro;
- morte dell'iscritto;
- recesso dal FONDO;
- esclusione dell'iscritto.

La cessazione della qualità di iscritto determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti secondo quanto definito dal Regolamento.

## ART. 6 - GESTIONE

La gestione economica del FONDO, nonché quelle relative alle eventuali Gestioni separate, definite in base al Regolamento, sono distintamente improntate ad un equilibrio fra risorse disponibili e le uscite per prestazioni e per spese di gestione.

## ART. 7 - RISORSE

Il FONDO provvede al perseguimento ed attuazione delle proprie finalità con:



- i contributi previsti a carico delle aziende e degli altri soggetti iscritti, previo accordo fra le Parti;
- gli interessi di mora, legali e convenzionali, così come stabiliti dal Regolamento;
- gli interessi ed i rendimenti delle risorse amministrare dal FONDO;
- ogni altro provento che spetti od affluisca al FONDO a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo scopo sociale ed al fine esclusivamente assistenziale, socio sanitario e di prevenzione, in conformità alle norme vigenti.

Le Gestioni Separate provvedono ai rispettivi scopi, sempre esclusivamente assistenziali, socio sanitari e di prevenzione, con i contributi dei propri aderenti o degli iscritti o destinatari/beneficiari delle prestazioni, nonché con ogni altro provento che spetti od affluisca alle medesime a qualsivoglia titolo, in conformità alle norme vigenti.

#### ART. 8 – REGOLAMENTO DEL FONDO E NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI


Il FONDO si dota di un Regolamento in cui sono contenute le norme di funzionamento e le condizioni specifiche dei soggetti che potranno iscriversi al FONDO e beneficiare delle prestazioni.

Si dota, altresì, di un Nomenclatore delle prestazioni in cui sono previste le tipologie di prestazioni erogate e le modalità di erogazione delle prestazioni medesime.

Il FONDO si impegna ad erogare agli iscritti, agli aventi diritto e, in generale, ai soggetti individuati nel citato Regolamento le prestazioni indicate nel Nomenclatore, le quali potranno essere corrisposte anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, enti, compagnie di assicurazione, mutue sanitarie, società di servizi e studi medici convenzionati e altre entità abilitate dalle legge, potranno consistere in rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo e le finalità esclusive del FONDO.

#### ART. 9 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



Il rendiconto economico e finanziario consuntivo è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno; viene sottoposto alla valutazione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per la redazione della relazione tecnica all'Assemblea secondo le previsioni del successivo art. 11.

Entro il 31 maggio di ogni anno il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere redatto dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario preventivo.

I termini di cui ai precedenti commi per la redazione dei rendiconti sono da intendersi quali ordinatori.

Ferma la finalità esclusivamente assistenziale, socio sanitaria e di prevenzione del FONDO, è comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi della gestione, utili, riserve, fondi o capitale del FONDO, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o provvedimento dell'Autorità.

#### ART. 10 - ORGANI

Sono organi necessari del FONDO:


- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente del FONDO;
- d) il Collegio Sindacale.

#### ART. 11 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da 24 (ventiquattro) componenti di cui 12 (dodici) nominati da Confapi e 12 (dodici) nominati da CGIL, CISL, UIL.

I componenti così nominati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti possono essere sostituiti dalle Confederazioni designanti con altri componenti in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione, restando in carica i nuovi componenti per la durata residua rispetto a quella originaria di tre



anni dei soggetti sostituiti. Anche in questo caso i nuovi componenti possono essere riconfermati.

Ogni componente può con delega scritta farsi rappresentare con diritto di voto dal componente appartenente alla medesima Organizzazione.

Ciascun componente può essere portatore massimo di 2 (due) deleghe.

Le deleghe devono essere verificate dal Presidente dell'Assemblea e sono conservate agli atti.

È consentita la presenza dei componenti in video e/o audio conferenza, previa verifica e accertamento dell'identità del componente in collegamento audio e/o video da parte del Presidente dell'Assemblea.

Nell'ipotesi di mancato rinnovo dell'organo, i componenti restano in carica in regime di *prorogatio*.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

1. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente ed il Vicepresidente del FONDO sulla base delle designazioni di cui ai successivi artt. 12 e 13;
2. nomina e revoca il Presidente ed i componenti del Collegio Sindacale designati secondo le previsioni del successivo art. 14;
3. approva i programmi di attività, il piano delle iniziative dirette all'attuazione degli scopi sociali;
4. delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
5. approva le modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
6. approva il Regolamento e il Nomenclatore delle prestazioni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
7. delibera in ordine all'effettuazione delle eventuali operazioni immobiliari per l'attività del FONDO;
8. approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo, che sono presentati almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione;
9. delibera sugli eventuali compensi e/o altri emolumenti, degli organi di cui al precedente art. 10;



10. delibera, in caso di scioglimento del FONDO, le modalità di liquidazione e di devoluzione del relativo patrimonio ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto ed in conformità alle normative vigenti.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, mediante invito, trasmesso a ciascun componente con mezzo idoneo a garantirne l'avvenuta ricezione e, per conoscenza alle Parti istitutive, contenente l'ordine del giorno, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti, il Presidente del FONDO, o il Vicepresidente in caso di suo impedimento, convoca l'Assemblea con l'inserimento nell'ordine del giorno anche dei punti da loro proposti, con le stesse modalità di cui sopra.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di assenza dal Vicepresidente.

Nell'ipotesi di assenza sia del Presidente sia del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta da un componente della stessa eletto per l'occasione a maggioranza dai presenti.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza della metà più 1 (uno) dei componenti presenti o rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti presenti o rappresentati tranne per i punti 4, 5, 6, 7, 10 in cui delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

#### ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 componenti, dei quali 3 (tre) designati da Confapi e 3 (tre) designati da CGIL, CISL, UIL.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e scadono a seguito dell'approvazione dell'ultimo rendiconto economico e finanziario consuntivo del triennio di competenza.

Il consigliere entrato in carica in corso di mandato rimane in carica per la durata residua rispetto a quella originaria di tre anni del consigliere sostituito.

Nel caso di mancato rinnovo, restano in carica in regime di *prorogatio*.



Il Consiglio di Amministrazione:

- a. delibera e compie gli atti amministrativi nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea, come pure dell'esclusiva finalità assistenziale, socio sanitaria e di prevenzione del FONDO;
- b. coordina la gestione del FONDO assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna e alla relativa pianta organica per il raggiungimento degli scopi associativi;
- c. sottopone tutte le proposte strategiche all'Assemblea finalizzate al raggiungimento dello scopo associativo;
- d. redige il Regolamento e il Nomenclatore delle prestazioni del FONDO ai fini dell'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea;
- e. predispone il progetto di rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f. propone all'Assemblea le eventuali modifiche del presente Statuto;
- g. delibera il piano triennale di attività;
- h. svolge attività di monitoraggio sull'andamento del FONDO;
- i. decide sugli eventuali ricorsi degli iscritti e/o delle imprese;
- j. presenta le proposte di modifica e/o integrazione delle prestazioni sanitarie previste nel Nomenclatore delle prestazioni;
- k. provvede all'eventuale nomina e alla revoca del Direttore del FONDO, determinandone le funzioni e le competenze;
- l. nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 16 e ne determina i compensi;
- m. delibera la stipula di accordi, convenzioni e contratti con soggetti terzi, ferme le competenze dell'Assemblea;
- n. svolge tutte le analisi, valutazioni e attività espressamente ad esso demandate dall'Assemblea in forma diretta e/o indiretta anche attraverso la nomina di apposite Commissioni su specifiche materie.

Il Consiglio si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno su convocazione del Presidente del FONDO, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.



In caso di impedimento o di impossibilità a convocare il Consiglio da parte del Presidente o del Vicepresidente del FONDO, su richiesta delle Parti istitutive, vi provvede in via straordinaria il consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, il consigliere più anziano di età.

Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e, per conoscenza alle Parti istitutive, con mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta ricezione da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. È consentita l'abbreviazione dei termini, da parte del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente, nei casi d'urgenza.

È consentita la presenza dei consiglieri in video e/o audio conferenza previa verifica e accertamento dell'identità del componente in collegamento audio e/o video da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente del FONDO e sono validamente costituite purché siano presenti almeno la metà più 1 (uno) dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

#### ART.13 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vicepresidente del FONDO sono nominati dall'Assemblea nell'ambito dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è nominato nella persona designata alternativamente ogni triennio da Confapi e, congiuntamente, da CGIL, CISL, UIL e il Vicepresidente è nominato nella persona designata dalla Parte istitutiva che non esprime nel triennio la nomina del Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche processuale, del FONDO verso terzi, sovrintende alla sua gestione e assicura l'attuazione delle direttive degli organi collegiali. Attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Per determinati atti può conferire deleghe al Vicepresidente.

In particolare, il Presidente:

- convoca le riunioni dell'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e ne presiede i lavori;





- sovrintende all'applicazione del presente Statuto;
- esegue gli atti di amministrazione straordinaria deliberati dall'Assemblea;
- amministra il patrimonio di ENFEA Salute su indicazione del Consiglio di Amministrazione;
- provvede agli impegni di spesa e coordina la riscossione delle entrate.

In caso di comprovata urgenza, può esercitare, congiuntamente al Vicepresidente, i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione da effettuarsi nella prima seduta utile.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, questi è sostituito dal consigliere di amministrazione più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età.

Nell'ipotesi di assenza, di impedimento permanente e nell'ipotesi di decadenza per qualsiasi motivo sia del Presidente che del Vicepresidente, le Parti istitutive si attiveranno per consentire in tempi brevi lo svolgersi degli adempimenti necessari per il rinnovo degli organi direttivi.

I soggetti subentranti resteranno in carica limitatamente al completamento del mandato in corso.

#### ART. 14 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci, uno designato da Confapi e due designati congiuntamente da CGIL, CISL, UIL.

Il Presidente del Collegio Sindacale è indicato dalla Parte che nel triennio non esprime il Presidente del FONDO.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il componente del Collegio Sindacale entrato in carica in corso di mandato resta in carica per la durata residua rispetto a quella originaria del Sindaco sostituito.

È compito del Collegio Sindacale vigilare e controllare la gestione amministrativa del FONDO e redigere la relazione sul rendiconto economico e finanziario consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute degli organi collegiali del FONDO.

#### ART. 15 – DIRETTORE

Il Direttore del FONDO, ove nominato ai sensi dell'art. 12 lett. k) del presente Statuto, coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e si occupa delle questioni inerenti la normale gestione del Fondo.

#### ART. 16 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico propone al Consiglio d'Amministrazione le procedure da seguire per l'affidamento ad operatori economici qualificati delle prestazioni sanitarie necessarie e/o utili al raggiungimento dello scopo istituzionale ed individua i criteri premiali ai quali uniformare le attività di selezione. Coadiuva gli organi sociali ogni qualvolta si tratti di esaminare questioni di carattere tecnico – giuridico e tecnico – sanitario e presta il proprio supporto agli organi amministrativi anche al fine di verificare la corretta erogazione delle prestazioni ai lavoratori.


#### ART.17 - SCIOGLIMENTO

La decisione circa lo scioglimento del FONDO compete all'Assemblea che provvede a deliberare le modalità di liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

È fatto obbligo di devoluzione del patrimonio netto positivo di ENFEA Salute in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe di assistenza sanitaria, socio sanitaria e di prevenzione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o da provvedimenti dell'Autorità.

#### ART. 18 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie aventi ad oggetto il presente Statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione ed ad eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, il Regolamento e comunque i rapporti sociali, comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, delle delibere consiliari e delle determinazioni presidenziali, promosse da o contro la presidenza e vice-



presidenza, da o contro i soci, da o contro i consiglieri, da o contro i sindaci, saranno decise da un arbitro unico secondo la procedura prevista dal Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma. L'arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Roma. L'arbitrato sarà rituale e l'Arbitro deciderà secondo diritto.

#### ART. 19 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia previsti dalla legge, dal Codice Civile e dalle altre norme nazionali e comunitarie applicabili.

#### NORMA TRANSITORIA

Per il primo triennio il Presidente sarà nominato nella persona designata da Confapi e il Vicepresidente nella persona designata congiuntamente da CGIL, CISL, UIL fra i propri rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione.

